

COMUNE DI FARA OLIVANA CON SOLA Provincia di BERGAMO

Deliberazione N. 2 del 17.01.2020 Inclusa nell'elenco trasmesso ai Capigruppo SI NO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO:

APPROVAZIONE DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE ANNO 2019 E DELLA RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE ANNO 2018. ART. 20 D.LGS. 175/2016.

L'anno duemilaventi il giorno diciassette del mese di gennaio alle ore 19.00, nella sala delle adunanze.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge sull'Ordinamento delle Autonomie Locali, vennero oggi convocati a seduta i Componenti il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

1 - SEVERGNINI SABRINA	P	8 - ORLANDO ANNA	Α
2 - RESMINI LUCA	P	9 - SEGHEZZI MATTEO	P
3 - MARTINELLI IRENE	P	10 - VALERANI ALBERTO	P
4 - MALGARINI PAOLO	P	11 - MOLERI AVIS LUISA	P
5 - PESSINA DANIELE	P	12 -	
6 - PELIZZARI GEREMIA	P	13 -	
BRUNO			
7 - OLDONI DAVIDE	A		
GABRIELE			

TOTALE PRESENTI: 9 TOTALE ASSENTI: 2

Partecipa il Segretario Comunale Sig. GIULIANI DOTT. ENRICO MARIA il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. SEVERGNINI SABRINA assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato posto al n. 02 dell'ordine del giorno.

SERVIZIO AFFARI GENERALI

Il sottoscritto Responsabile del Settore Contabile, ai sensi dell'art. 49 - comma 1 - del D.Lgs. n. 267/2000,

ESPRIME		
☐ PARERE FAVOREVOLE		
☐ PARERE NON FAVOREVOLE per i seguenti motivi:		
in ordine alla <u>REGOLARITA'</u> <u>TECNICA</u> della proposta di deliberazione.		
Fara Olivana con Sola, 17.01.2020		
Il Responsabile del Servizio		
F.to Bonissi Rag. Diego		
SERVIZIO FINANZIARIO		
Il sottoscritto Responsabile dei Servizi Finanziari, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000,		
ESPRIME		
☐ PARERE FAVOREVOLE		
☐ PARERE NON FAVOREVOLE per i seguenti motivi:		
in ordine alla <u>REGOLARITA'</u> <u>CONTABILE</u> della proposta di deliberazione:		
Il responsabile del servizio		

Fara Olivana con Sola, 17.01.2020

F.to Bonissi Rag. Diego

Il Sindaco riferisce sull'argomento e dà lettura della proposta:

L'art. 20 del decreto legislativo 175/2016 TUSPP Testo Unico Società Partecipate Pubbliche, prevede che annualmente si proceda a rivedere i criteri di razionalizzazione delle società partecipate.

In generale è possibile riassumere i rapporti con il COMUNE DI FARA OLIVANA in partecipate dirette, indirette e per associazionismo:

Partecipa DIRETTAMENTE al capitale delle seguenti società:

- 1. AQUALIS S.P.A. con una quota del 0,73% (rogitato al 13.12.19 la cessione in Uniacque)
- 2. UNIACQUE S.P.A. con una quota dello 0,11%;
- 3. S.A.B.B. S.P.A. con una quota del 0,14%;

Partecipa INDIRETTAMENTE al capitale delle seguenti società:

- 1. Ingegnerie Toscane S.r.l. (tramite Uniacque S.p.a.) in corso cessione ad altra società
- 2. R.I.A. SRL (tramite Uniacque S.p.a.) fusione per incorporazione in uniacque con atto 28/9/18 (CANCELLATA)
- 3. ZERRA SPA (tramite Uniacque S.p.a.) fusione per incorporazione in uniacque con atto 28/9/18 (CANCELLATA)
- 4. Ecolegno S.r.l. (tramite Sa.b.b. S.p.a.) mantenerla per gestione scarti del legno
- 5. Eco. Inerti S.r.l. (tramite Sa.b.b. S.p.a.) mantenerla per gestione trasformazione inerti
- 6. G.ECO S.r.l. (tramite Sa.b.b. S.p.a.) mantenerla per gestione rifiuti in generale
- 7. Te.Am S.p.A. (tramite Sa.b.b. S.p.a.) inattiva posta in liquidazione

Le partecipazioni societarie di cui sopra sono oggetto del presente Piano.

Partecipa per ASSOCIAZIONISMO:

- Ø AZIENDA SPECIALE CONSORTILE SOLIDALIA con una quota del 1,58%;
- Ø ENTE STRUMENTALE PARCO DEL SERIO con una quota del 1,00%

L'adesione ai citati organismi, "**forme associative**" in cui al Capo V del Titolo II del D.Lgs. 267/2000 (TUEL), non sono oggetto del presente Piano.

Il Consigliere Seghezzi dichiara voto contrario del proprio gruppo, previa rappresentazione delle motivazioni. Sostiene, innanzitutto, che il piano di razionalizzazione dovrebbe riguardare le azioni future (2020) e non già trascorse (2019). In secondo luogo, sottolinea come da 25 anni si prenda atto di piani costruiti con linguaggio burocratico istituzionale che non entrano nel merito delle società. Richiama esempi di azioni intraprese già nel 2012 e non ancora concluse e ritiene che ogni azione debba prevedere una data certa di conclusione, ad esempio per le società poste in liquidazione. Ribadisce che si rinviano decisioni negli anni, senza porre condizioni concrete nelle assemblee dei soci. Pur ritenendo infinitesimali le azioni del Comune di Fara Olivana, sostiene si

possano, comunque, condizionare le decisioni degli altri comuni soci. Nel richiamare l'approvazione del bilancio 2020 all'unanimità, come gesto di responsabilità, si duole di avere votato un documento che contiene per il triennio 2020/22 il ripiano del debito 2018 accusato da Sabb per una somma pari a €. 3.010. Somma che, a suo dire, poteva essere utilizzata per altri interventi. Sostiene che gli azionisti non esercitino il controllo sul piano di razionalizzazione. Sottolinea, come evidenziato, a suo dire, dal revisore, che piano avrebbe dovuto essere approvato entro il 31.12.2019.

Il Sindaco rappresenta come il piano riguardi l'esercizio 2019 e sia sottoposto all'approvazione di tutti i comuni, pur rammaricandosi che non si riesca a decidere su Sabb.

Il Consigliere Seghezzi ribadisce l'opportunità di predisporre un documento dei soci intenzionati a dare indicazioni precise sul destino di Sabb. Sostiene che non esista un obbligo di restare in Sabb e di avvalersi del servizio da parte di Geco.

Il Sindaco sostiene che, questa sera, si tratta di approvare un documento in attuazione di un adempimento normativo.

IL SINDACO

RICHIAMATI:

- -i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'articolo 1 comma 1 della legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi;
- l'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi che attribuisce all'organo consiliare, tra l'altro:
 - ✓ le decisioni in merito all'organizzazione dei pubblici servizi ed alla partecipazione a società di capitali (lettera e);
 - ✓ l'onere di esprimere indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza (lettera g);

PREMESSO che:

- l'articolo 20 del decreto legislativo 175/2016, il Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica, come rinnovato dal decreto delegato 16 giugno 2017 numero 100 (di seguito TUSPP), prevede che le amministrazioni pubbliche debbano effettuare annualmente "un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette";
- se ricorrono le condizioni previste dallo stesso TUSPP che impediscono il mantenimento della quota societaria, le amministrazioni predispongono "un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione";
- in sede di razionalizzazione periodica, l'articolo 20 comma 2, impone la dismissione:
 - ✓ delle società prive di dipendenti e di quelle con un numero di amministratori maggiore a quello dei dipendenti;
 - ✓ delle partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti strumentali;
 - ✓ nel caso sussista la necessità di contenere i costi di funzionamento e nel caso vi sia la necessità di aggregare società diverse, che svolgono attività consentite.
- il TU prevede anche la chiusura della società pubbliche il cui fatturato, nel triennio precedente, sia risultato inferiore a 500.000 euro;
- per esattezza, limiti ed anni di riferimento sono:
 - ✓ per i provvedimenti di ricognizione 2018 (triennio 2015-2017) e 2019 (triennio 2016-2018) il fatturato medio è di almeno 500.000 euro annui;

- ✓ il limite di almeno un milione di euro si applicherà a partire dal 2020 sul triennio 2017-2019 (articoli 20 comma 2 lettera d) e 26 comma 12-quinquies del TU);
- -l'articolo 20, infine, vieta le "partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti";
- -per tale ipotesi, l'articolo 26 (comma 12-quater) differenzia le modalità applicative e dispone che per le sole società che gestiscono eventi fieristici, che gestiscono impianti di trasporto a fune o che producono energia da fonti rinnovabili, si considerino i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del TUSPP (2017-2021);
- -infine, è necessario dismettere anche le partecipazioni nelle società che non siano riconducibili ad alcuna "categoria" tra quelle elencate dall'articolo 4 del TU o che non soddisfino i "requisiti" di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del TU;

PREMESSO che:

- l'articolo 24 del TUSPP nel 2017 ha imposto la "revisione straordinaria" delle partecipazioni societarie; tale provvedimento di revisione è stato approvato in data 28/09/2017 con deliberazione n.46:
- per regioni e province autonome, enti locali, camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, università, istituti di istruzione universitaria e autorità portuali, la revisione del 2017 costituiva un aggiornamento del precedente "Piano operativo di razionalizzazione del 2015" (commi 611 e 612, articolo 1, della legge 190/2014);
- inoltre, l'art. 20 del decreto legislativo 175/2016 prevede che le amministrazioni debbano effettuare, annualmente con proprio provvedimento, "un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette";
- il comma 11 dell'articolo 26 del TUSPP ha stabilito che "alla razionalizzazione periodica di cui all'articolo 20 si [proceda] a partire dal 2018, con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017";
- il provvedimento di razionalizzazione "periodica" del 2018 è stato approvato in data 18/12/2018 con deliberazione n. 63;
- il suddetto provvedimento prevedeva:
- ➤ il mantenimento delle seguenti partecipazioni dirette:
- Uniacque Spa;
- SABB Servizi Ambientali Bassa Bergamasca Spa.;
- ▶l'alienazione della società Aqualis Spa;
- ➤ la liquidazione della società TE.AM. SPA IN LIQUIDAZIONE;

DATO ATTO che:

- in data 13/12/2019 è stato sottoscritto l'atto notarile di alienazione ad Uniacque S.p.a. della partecipazione del Comune di Fara Olivana con Sola in Aqualis S.p.a.;
- la procedura di liquidazione della società TE.AM. SPA in liquidazione è tuttora in corso e sarà conclusa, presumibilmente entro il 2020;

VISTO l'allegato Piano di razionalizzazione periodica delle società partecipate anno 2019, riferito alle partecipazioni detenute al 31/12/2018;

VISTA, inoltre, l'allegata Relazione sull'attuazione del Piano di razionalizzazione delle partecipazioni adottato nel 2018 riferito alle partecipazioni detenute al 31/12/2017, ai sensi dell'art. 20, comma 4, del TUSP;

ACQUISITO il parere tecnico del Responsabile del Settore Affari Amministrativi Generali ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

ACQUISITO il parere del revisore dei conti espresso ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 267/2000;

CON la seguente votazione, espressa con le modalità indicate dal regolamento per il funzionamento degli organi collegiali comunali:

Consiglieri presenti n. 9 Consiglieri votanti n. 9 Voti favorevoli n. 6

Voti contrari n. 3 (Seghezzi, Valerani, Moleri)

Astenuti n. 0

DELIBERA

- 1. Di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;
- 2. Di approvare il Piano di razionalizzazione periodica delle società partecipate Anno 2019 dati relativi alle partecipazioni detenute al 31.12.2018 che si allega al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;
- 3. Di approvare, inoltre, la Relazione sull'attuazione del piano di razionalizzazione delle partecipazioni adottato nel 2018, riferito alle partecipazioni detenute al 31/12/2017, che si allega al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

Successivamente, con voti favorevoli n. 9, contrari n.0 e astenuti n. 0, espressi in forma di legge, ai sensi dell'art. 134 - comma 4 - del D. Lgs. 267/2000, la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Il Presidente F.to SEVERGNINI SABRINA

Il Segretario Comunale F.to GIULIANI DOTT. ENRICO MARIA

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Su attestazione del messo comunale si certifica che questa deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio on-line il giorno 27.01.2020 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi dal 27.01.2020 al 11.02.2020

Dalla Residenza comunale addì 27.01.2020

Il Segretario Comunale F.to GIULIANI DOTT. ENRICO MARIA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la suestesa deliberazione:

- è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo on-line del Comune senza riportare, nei primi dieci giorni di pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta **ESECUTIVA** ai sensi del 3° comma dell'articolo 134 del decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;
- è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'articolo 134 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;

Addì 27.01.2020 Il Segretario Comunale F.to GIULIANI DOTT, ENRICO MARIA

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE AD USO AMMINISTRATIVO.